

# Nella DMO nuove retribuzioni da aprile

Previste le causali aggiuntive che legittimano l'apposizione di un termine fino a 24 mesi

/ **Andrea MEROLA**

Il [23 aprile 2024](#), Federdistribuzione in rappresentanza datoriale e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno siglato l'intesa relativa al rinnovo della disciplina applicabile al personale dipendente delle aziende che operano nel settore della **distribuzione moderna organizzata** (c.d. "DMO") alimentare e non alimentare.

L'Accordo segue di poche settimane il comunicato unilaterale di Federdistribuzione del 28 marzo 2024 che, in seguito alla rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL, aveva reso nota la decisione di erogare, a decorrere da aprile 2024, un acconto a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali dal valore di 70 euro medi (si veda "[Nella DMO acconto retributivo da 70 euro medi da aprile](#)" dell'11 aprile 2024).

La nuova disciplina per la parte economica è valida dal 1° aprile 2023 e scadrà il 31 marzo 2027. Le modifiche normative, fatte salve le specifiche decorrenze previste per taluni istituti, decorrono invece dal 1° maggio 2024.

In primo piano ci sono le novità di carattere economico relative all'incremento del **trattamento retributivo minimo** e alla previsione di un'indennità forfetaria **una tantum**.

Quanto ai minimi tabellari è stato previsto un **incremento medio mensile** pari a 240 euro complessivi, rapportato al livello 4 della classificazione, da corrispondere alle seguenti decorrenze: aprile 2023, aprile 2024, marzo 2025, novembre 2025, novembre 2026 e febbraio 2027. Va segnalato che l'incremento di aprile 2023, pari a 30 euro medi, altro non rappresenta che la conferma dell'importo già previsto dal Protocollo d'intesa del 12 dicembre 2022 a titolo di anticipazione sui futuri incrementi retributivi che sarebbero stati definiti con il rinnovo del CCNL (si veda "[Per cooperative di consumo e DMO in gennaio e marzo una tantum da 350 euro](#)" del 16 dicembre 2022).

Si riportano gli incrementi da aprile 2024: liv. Q, 121,53 euro; liv. 1, 109,47 euro; liv. 2, 94,96 euro; liv. 3, 80,94 euro; liv. 4, 70 euro; liv. 5, 63,24 euro; liv. 6, 56,78 euro; liv. 7, 48,61 euro; operatore di vendita 1<sup>a</sup> cat., 66,08 euro; operatore di vendita 2<sup>a</sup> cat., 55,48 euro. Tali importi determinano i seguenti **nuovi minimi retributivi** (ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale, in attesa delle tabelle ufficiali): liv. Q, 2.070,24 euro; liv. 1, 1.864,88 euro; liv. 2, 1.613,13 euro; liv. 3, 1.378,79 euro; liv. 4, 1.192,46 euro; liv. 5, 1.077,35 euro; liv. 6, 967,22 euro; liv. 7, 833,25 euro; operatore di vendita 1<sup>a</sup> cat., 1.125,65 euro; operatore di vendita 2<sup>a</sup> cat., 943,42 euro.

È prevista la corresponsione di un elemento forfetario *una tantum* del valore di **350 euro medi**, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. Tale *una tantum*, che compete ai soli lavoratori in forza al 23 aprile 2024, dovrà essere erogata in due *tranche* di uguale importo da corrispondere con le retribuzioni di **luglio 2024** e **luglio 2025**. Di seguito gli importi da erogare a luglio 2024: liv. Q, 303,81 euro; liv. 1, 273,67 euro; liv. 2, 236,73 euro; liv. 3, 202,34 euro; liv. 4, 175 euro; liv. 5, 158,11 euro; liv. 6, 141,95 euro; liv. 7, 121,53 euro; operatore di vendita 1<sup>a</sup> cat., 165,20 euro; operatore di vendita 2<sup>a</sup> cat., 138,69 euro. L'una tantum va erogata *pro quota* in ragione di tanti quindicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo compreso tra gennaio 2022 e marzo 2023. Per i lavoratori a tempo parziale il riproporzionamento deve avvenire in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro rispetto all'orario full time; mentre per gli apprendisti applicando le percentuali di riduzione retributiva contrattualmente vigenti.

Due le novità in tema di **assistenza sanitaria integrativa**: in primo luogo da aprile 2025 aumenterà di 3 euro mensili il contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo EST; mentre da gennaio 2025 aumenterà di 20 euro annui il contributo per ciascun quadro nei confronti della Cassa QuAS (con un successivo aumento di ulteriori 20 euro da gennaio 2026).

Sul versante normativo, con riferimento al **lavoro a tempo determinato**, le Parti hanno individuato nel periodo dedicato ai saldi, nelle festività natalizie e pasquali, nei progetti innovativi, nella digitalizzazione, nelle aperture o ristrutturazioni di nuove sedi produttive oltre che nelle esigenze di incremento temporaneo le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall'[art. 19](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.

In materia di lavoro a tempo parziale si segnala l'incremento dell'indennità prevista per la clausola elastica che da gennaio 2025 passa da 120 a **155 euro annui**.

Rafforzate infine le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, alle quali l'Accordo riconosce la possibilità di vedersi prorogare di ulteriori 90 giorni il congedo già previsto *ex art. 24* del DLgs. 80/2015, con diritto a indennità pari alla normale retribuzione.